

**Scheda 4 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/0196- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Ai sensi dell’art. 23 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 26 novembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/128/CE mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 50 art. 25 art. 12, comma 2

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il Decreto Legislativo n. 50/2012, attuativo della Direttiva 2009/128/CE in oggetto, introduce nuove sanzioni pecuniarie in ordine agli illeciti considerati dal Decreto medesimo, con conseguente aumento delle entrate extratributarie dello Stato. Invece, laddove il Decreto in questione istituisce nuove spese, con specifico riferimento agli oneri di cui all’art. 12, comma 2, non si verifica alcun impatto a carico della finanza pubblica, in quanto le attività amministrative, in proposito previste, verranno finanziate mediante apposite tariffe, applicate ai consumatori e commisurate al costo del servizio stesso, in base a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 12.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/0195- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Ai sensi dell’art. 10 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 1° gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto i suddetti provvedimenti non sono stati comunicati, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2012 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/126/CE mediante la Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/0084- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, non è stata ancora recepita nell'ambito del diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/37/UE, in oggetto, mediante il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/4021- ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l’Ordinanza 31/12/2010 n. 20012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l’ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l’esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest’ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccacencia, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l’altro, emissione di odori molesti.

**Stato della Procedura**

In data 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

**Scheda 8 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione, investita della richiesta di autorizzazione, deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 9 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2218- ex art. 258 del TFUE****“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/66/CE, riguardante pile ed accumulatori, nonché i rifiuti di pile ed accumulatori, non è stata recepita correttamente da parte del legislatore italiano. Quest’ultimo ha dato attuazione alla Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 20 novembre 2008 n. 188, successivamente modificato mediante Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009. Riguardo a tale testo normativo, la Commissione ha riscontrato diversi punti di difformità rispetto alle prescrizioni di cui alla Direttiva in questione. Tali profili di incongruenza della normativa italiana sono di seguito descritti e, in generale, implicano una restrizione indebita del campo di applicazione della Direttiva 2006/66. In primo luogo, l’art. 1, paragrafo 1, della Direttiva suddetta indica, in linea generale, che la medesima contiene non soltanto norme concernenti l’immissione sul mercato di pile ed accumulatori, ma, altresì, il divieto di commerciare pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Tale divieto, per converso, non viene riportato nell’art. 1, co. 1 del suddetto Decreto, che dovrebbe specificatamente attuare la disposizione citata. L’art. 13 della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di attivarsi per inventare nuovi metodi di riciclaggio e di trattamento, nonché per incoraggiare la ricerca di metodi di riciclaggio che siano, segnatamente, ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori. Al riguardo, il Decreto in oggetto non prevede, a carico della Repubblica italiana, il predetto obbligo di sviluppare tecnologie di recupero ecocompatibili ed efficaci. L’art. 14 della Direttiva consente che i residui di pile e accumulatori vengano smaltiti in discarica o inceneriti, ma soltanto alla condizione che siano stati previamente sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio, cumulativamente. Il Decreto in questione, invece, alleggerendo gli obblighi dello Stato membro, ammette che detti residui possano essere depositati in discarica ovvero inceneriti, solo che siano stati, preventivamente e alternativamente, o soggetti a trattamento, o a riciclaggio. L’art. 15 della Direttiva consente il trattamento e il riciclaggio degli anzidetti rifiuti, fuori dello Stato membro che li ha prodotti - cioè in altri Stati UE o in stati terzi - soltanto ove vengano rispettate le prescrizioni di cui al Regolamento CEE 259/93, laddove l’art. 12 del Decreto prevede che solo il trattamento dei rifiuti stessi, fuori di Italia, debba necessariamente avvenire in conformità ai requisiti di cui al citato Reg. 259/93, ma non il “riciclaggio”. Altresì, l’art. 23 del Decreto sottopone all’obbligo di contrassegno solo le pile e gli accumulatori, mentre la Direttiva estende tale obbligo anche ai pacchi batterie (art. 21, par. 1, Dir. 2006/66). L’art. 21 della Direttiva, par. 6, peraltro, richiede che tutti i simboli di cui al medesimo articolo - e non solo quello di cui all’allegato II - vengano apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile, mentre il Decreto prevede l’apposizione solo del simbolo di cui all’allegato IV del Decreto stesso (che corrisponde al predetto allegato II). Infine, la Commissione eccepisce che l’allegato III, Parte A relativa al “trattamento” è stato recepito nell’allegato II del Decreto sotto la rubrica Parte B - riciclaggio, con la conseguenza che disposizioni della Direttiva concernenti il trattamento sono state raccolte, impropriamente, sotto la rubrica “riciclaggio”.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 10 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2217- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/7/CE, abrogante la Direttiva 76/160/CEE e relativa alla qualità delle acque di balneazione, non è stata trasposta interamente nell'ordinamento italiano. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla suddetta Direttiva mediante il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116. In particolare, l'art. 10 della Direttiva in questione prescrive, ove un bacino idrografico comporti un impatto “transfrontaliero” sulle acque di balneazione – quindi influisca non solo sulle acque del singolo Stato membro, ma anche su quelle di altri Paesi UE – che gli Stati membri debbano collaborare nell'attuazione della Direttiva stessa. Tale collaborazione, precisa il medesimo articolo, può essere realizzata anche per il tramite di un opportuno scambio di informazioni e l'adozione di azioni comuni per limitare tale impatto. Nella lettera del 28/9/2010 la Commissione sottolineava che l'art. 13, contenuto nel Decreto italiano predetto, prendeva in considerazione la possibilità che l'inquinamento delle acque balneabili esorbitasse dall'ambito territoriale di una singola regione o provincia autonoma, riversandosi sulle acque appartenenti ad altre regioni o province autonome. In tale evenienza, lo stesso articolo imponeva una gestione collettiva dell'emergenza, facendo obbligo, alle diverse entità territoriali coinvolte, di cooperare anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per ridurre l'inquinamento. Tuttavia, nessun cenno risultava dall'articolo suddetto, circa l'ipotesi in cui l'inquinamento del bacino idrografico estendesse i suoi effetti alle acque di balneazione di uno Stato membro diverso dall'Italia. Alla lettera di cui si tratta, le Autorità italiane rispondevano con la nota 13 dicembre 2010, riconoscendo la lacuna del Decreto Legislativo n. 116/2008, come evidenziata dalla Commissione. Pertanto, le medesime Autorità facevano presente di voler provvedere ad una modifica del Decreto suddetto, in modo da recepire anche l'articolo 10 della Direttiva 2006/7/CE. Tuttavia, poiché al primo semestre del 2012 il testo normativo in questione non era stato ancora predisposto, la Commissione ribadiva i rilievi sopra rappresentati.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Con nota del 13 marzo 2012 la Presidenza del Consiglio ha comunicato alla Commissione europea l'inserimento, nell'ambito del disegno di Legge comunitaria 2011, dell'art. 21, il quale dovrebbe attuare l'art. 10 della Direttiva 2006/7/CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 11 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2215- ex art. 258 del TFUE**

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possono essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, viene ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità consentono autorizzano i lavori e fissano, per l’attuazione del piano, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. A seguito di un carteggio fra la Commissione e le Autorità italiane, queste ultime comunicavano, con nota in data 16 maggio 2011, che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma ammontavano, a tale data, a n. 102 (di cui 3 di rifiuti pericolosi), così distribuite: Abruzzo 21 discariche, Basilicata 19 discariche, Calabria 4 discariche, Campania 5 discariche, Friuli Venezia Giulia 10 discariche, Emilia Romagna 2 discariche, Liguria 1 discarica, Lombardia 2 discariche, Marche 1 discarica, Molise 10 discariche, Piemonte 7 discariche, Puglia 6 discariche, Sardegna 12 discariche, Umbria 2 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

**Stato della Procedura**

In data 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 12 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2205- ex art. 260 del TFUE**

“Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l'Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell'ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell'adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge Regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la Legge Regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l'art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l'autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio Regionale della Liguria ha adottato la Delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello “storno”. In merito a tale Delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest'ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l'altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l'impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell'autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz'altro l'assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l'art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l'attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall'art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

**Stato della Procedura**

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2203- ex art. 258 del TFUE**

“Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva l’inadempimento dell’Italia rispetto a numerosi obblighi di notifica previsti dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo, inerente ai “gas fluorurati ad effetto serra”, impone in particolare agli Stati membri di emanare norme nazionali che - in ordine alla formazione del personale e alle imprese svolgenti attività a contatto con tali gas – prescrivano requisiti di formazione e certificazione conformi a quelli minimi fissati dai Regolamenti CE nn.ri 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e 307/2008. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti all’ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati, che consentano di verificare l’avvenuta adozione di tali misure. Nello specifico, un obbligo di notifica è prescritto in ordine alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Circa tali strumenti, gli Stati membri dovevano rendere edotta la Commissione europea, entro il 4 gennaio 2009 e giusta le modalità stabilite dal Reg. n. 308/2008, del nome e del recapito degli organismi incaricati della certificazione del personale e delle imprese, nonché dei titoli rilasciati al personale e alle imprese. Parimenti, si sarebbe dovuto notificare alla Commissione il nome ed il recapito degli organismi preposti alla certificazione del personale addetto alle seguenti funzioni: 1) recupero di taluni gas fluorurati, responsabili di contribuire al surriscaldamento dell’ambiente, dai commutatori ad alta tensione; 2) certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi, a base di gas fluorurati ad effetto serra, dalle apparecchiature. Ritiene la Commissione europea che tutti gli obblighi di comunicazione fin qui descritti siano stati lasciati invariati dalla Repubblica italiana e che, al momento dell’invio della messa in mora, ancora non risultasse adottato, dalle competenti Autorità italiane, il quadro regolamentare di riferimento per l’adozione delle misure che dovevano essere comunicate. Oltre ai menzionati obblighi informativi, l’Italia risulterebbe inadempiente anche all’obbligo sancito dall’art. 13 del medesimo Regolamento n. 842/2006. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri UE sono tenuti ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, sanzioni adeguate da comminarsi in caso di violazione delle norme del Regolamento stesso.

**Stato della Procedura**

Il 26/4/2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane stanno approntando un apposito Decreto Legislativo, in esecuzione del Regolamento UE n. 842/2006.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo, grazie all’istituzione, tramite normativa nazionale, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori delle norme di cui al Reg. 842/2006.

**Scheda 14 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti delle industrie estrattive. Infatti, il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, avrebbe recepito solo parzialmente alcune norme in essa contenute. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti “inerti”), possano essere esentati, per volontà del legislatore interno, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all'art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo - in cui il D. Lgs n. 117/08 ha consentito al legislatore interno di escludere le predette categorie di rifiuti dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non sarebbe stato richiamato l'articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell'art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - nel caso si richieda alle Autorità competenti l'autorizzazione ex art. 16 - le stesse Autorità debbano informare il pubblico sulle questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare singolarmente, tuttavia, tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l'art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per formulare rilievi circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino alla scadenza del termine stesso. Per converso, il suddetto Decreto n. 117/2008 non prevede la sospensione del potere decisorio dell'Amministrazione in pendenza del termine di cui sopra. Infine, la Direttiva prevede che l'operatore, autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione, deve comunicare alla competente Autorità - almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale - i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti gestito. Le Autorità menzionate, ove l'esame di detto rapporto lo suggerisca, nominano un esperto “indipendente” perché valuti la permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che già avevano consentito di autorizzare la gestione. Ora, il Decreto 117/2008 omette di citare tale “esperto indipendente”, a motivo dell'esigenza, addotta dalle Autorità italiane, di evitare l'identificazione erronea di essa “indipendenza” con l'estraneità dell'esperto suddetto ai ruoli della P.A. (laddove sarebbe, invece, auspicabile che quest'ultima si avvallesse principalmente di personale interno, onde contenere la spesa pubblica). La Commissione, in proposito, ha precisato che il riferimento all'“indipendenza” del perito suddetto è necessario a sottolineare che il medesimo, ancorché dipendente della P.A, risulti sottratto all'influenza delle Autorità stesse che deve controllare.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 15 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/0476- ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, non è stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

L'art. 4 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongano in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell'ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione, osservando che l'Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati, e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/30/CE mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica.

Quanto alle attività, cui fanno riferimento i numeri 9 e 10 dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (detto art. 7 bis è stato introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, adottato in recepimento della Direttiva 2009/30/CE di cui alla presente procedura (vedi sopra), si dispone che le medesime siano finanziate dai loro fruitori, mediante pagamento di tariffe appositamente determinate con Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Similmente, per le attività di controllo di cui all'art. 7 quater, comma 6 del D. Lgs 21 marzo 2005 n. 66 - come introdotto, anch'esso, dal comma 6 dell'articolo 1 del predetto D. Lgs 31/3/2011, n. 55 - il relativo finanziamento viene assicurato, anch'esso, mediante imposizione di oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96, giusta la fissazione di relative tariffe per Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, la finanza pubblica non subisce alcun impatto, in ragione dell'espletamento delle attività suddette.



**Scheda 16 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l'eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall'articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell'ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 17 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura di V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

**Stato della Procedura**

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale le Autorità italiane hanno inteso attuare le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - le quali regolano l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE) - non ha garantito un pieno recepimento della stessa normativa comunitaria. In particolare, la Direttiva 2002/96/CE qualifica come “produttore” colui che esporta professionalmente in un qualsiasi Stato UE, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo e, quindi, svuota la Direttiva di larga parte della sua efficacia: esso, infatti, definisce il “produttore” – gravato, in quanto tale, da obblighi di gestione ecologica della sua attività - come colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto attiene poi all’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13/8/2005 (art. 8 della Direttiva 2002/96/CE), il legislatore italiano ha postposto indebitamente il suddetto termine al 31/12/2010. Poiché tale dilazione ha fatto seguito ad una precedente che fissava il termine in questione al 31/12/2009, la Commissione chiede alle Autorità italiane di comunicare se, per avventura, il succitato termine del 31/12/2010 non abbia, nel frattempo, subito un ulteriore differimento. La Commissione rileva, altresì, che le Autorità italiane non hanno ancora avviato al rilievo, già formulato con la precedente messa in mora, con il quale si rilevava che le disposizioni del D. Lgs. 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano effettivamente all’allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all’allegato II del Decreto medesimo. Tale errore è rilevante, ove si pensi che quest’ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Diversamente, le Autorità italiane avrebbero garantito attuazione, almeno in punto di diritto e successivamente alla messa in mora, alla previsione della Dir. 2002/96/CE in base alla quale i distributori del prodotto debbono offrire “gratuitamente”, ai clienti, la presa in carica dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione chiede di ricevere la conferma che il Decreto del Ministero dell’Ambiente, n. 65/2010, con il quale è stata data trasposizione completa all’art. 5, co. 2, lett. b) della Dir. 2002/96/CE, è attualmente in vigore e non è stato successivamente abrogato. La Commissione osserva infine che, oltre alle irregolarità concernenti il recepimento formale delle Direttive di cui sopra, l’Italia non garantirebbe un’applicazione concreta delle disposizioni in esse contenute: soprattutto, si è rilevato che i “centri di raccolta”, in Italia, dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono concentrati tutti in sole quattro regioni e praticano orari di apertura limitati, ingenerando gravi difficoltà, per i detentori finali e i distributori dei prodotti in questione, al conferimento di detti rifiuti ai centri di raccolta medesimi.

**Stato della Procedura**

In data 24/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Potrebbero ingenerarsi nuove spese connesse alla realizzazione di nuovi centri RAEE

**Scheda 19 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’allegato II: di questi, la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di “screening”). Detto “screening” non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba temperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III, tra cui le dimensioni ed il cumulo con altri progetti, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento delle categorie di progetti, elencate negli allegati alla Direttiva in questione, restringe l’ambito di applicazione della Direttiva stessa non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle “nuove strade a quattro o più corsie”, che, assoggettato a V.I.A dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano “extraurbane”.

**Stato della Procedura**

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.